

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1014)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1977

(V. Stampati nn. 476, 1345 e 1494)

d'iniziativa dei deputati BALLARDINI, BERTOLDI, DI VAGNO, GIOVANARDI, CRESCO, FERRARI Marte, MAGNANI NOYA Maria, CICCHITTO, MOSCA, ACHILLI, NOVELLINI (476); ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BOLLATI, VALENSISE, FRANCHI (1345); ROBERTI (1494)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 novembre 1977*

**Modifiche ed integrazioni agli articoli 2935 e seguenti
del codice civile in materia di prescrizione dei diritti
derivanti dal rapporto di lavoro**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2935 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« La prescrizione dei diritti dei lavoratori derivanti da rapporto di lavoro subordinato, anche di natura speciale, decorre dall'estinzione del medesimo.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'articolo 2116 decorre dalla data di comunicazione del rifiuto totale o parziale delle prestazioni da parte dell'ente assicuratore ».

Art. 2.

È abrogato il numero 5) dell'articolo 2948 del codice civile.

Art. 3.

Dopo l'articolo 2949 del codice civile, è inserito il seguente:

« Art. 2949-bis. (*Prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro*). — Si prescrivono in un anno i diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2935, ivi compreso il diritto dei prestatori di lavoro alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro ».

Art. 4.

Gli articoli 2955 e 2956 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2955. (*Prescrizione di un anno*). — Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

3) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

4) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

5) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali ».

« Art. 2956. (*Prescrizione di tre anni*). — Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

2) dei notai, per gli atti del loro ministero;

3) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese ».

Art. 5.

(*Norma transitoria*).

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2935 del codice civile hanno efficacia anche sui diritti nascenti da rapporti di lavoro cessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè non sia decorso il termine di cinque anni dall'estinzione del rapporto, fatte salve le disposizioni ordinarie sulla interruzione e sospensione di termini, o non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato.

Il termine previsto dall'articolo 2949-*bis* del codice civile decorre dall'entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai diritti previsti nel precedente comma.